



CITTA' DI MONCALVO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Adottato con deliberazione C.C. n. 44 del 26 novembre 2009

Art. 1

Oggetto del regolamento, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocinii da parte dell'amministrazione comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per «patrocinio», il sostegno con associazione di immagine, stemma comunale, a un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'amministrazione alla stessa.

Art. 2

Soggetti competenti alla concessione di patrocinii

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Sindaco o per esso di un assessore:
 - a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale, per esempio grandi eventi;
 - b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo, per esempio un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti.
2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata a un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'amministrazione può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti, anche in forza di quanto previsto dal successivo articolo 9.

Art. 3

Soggetti beneficiari dei patrocinii

1. Sono soggetti potenziali beneficiari del patrocinio dell'amministrazione comunale:
 - a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
 - b) altri organismi non profit;
 - c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari del patrocinio dell'amministrazione comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 4

Criteri per la concessione di patrocinii

1. La concessione di patrocinii è decisa dall'amministrazione comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;

b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);

c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione dei messaggi degli strumenti comunicativi utilizzati.

2). Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative, per esempio rassegne, o per attività programmate.

3. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

Art. 5

Concessione di patrocini in casi eccezionali

1. L'amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 4 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.

2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 6

Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'amministrazione comunale non concede patrocini:

a) per iniziative di carattere politico;

b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;

c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del comune;

2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

3. Il comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

Art. 7

Procedura per la concessione di patrocinio

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'amministrazione comunale presentano un'istanza con almeno 45 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.

2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;

b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;

c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale o in altri contesti;

d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

3. L'amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno 20 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.

4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'amministrazione.
2. Il ruolo dell'amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Art. 9

Patrocinio associato a forme di sostegno economico

1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata a un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'amministrazione comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.
2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti nell'apposito regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.